

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2744

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AURISICCHIO, SCOTTO

Modifica dell'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale

Presentata il 6 giugno 2007

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli anni settanta si diffuse nella società italiana un'ampia domanda di partecipazione dei cittadini che aveva in sé una forte carica innovativa e di trasformazione della società.

In quegli anni anche l'ordinamento amministrativo italiano fu oggetto di significative modifiche in direzione del decentramento, interessando sia il livello statale che quello locale.

Con la legge 8 aprile 1976, n. 278, recante « Norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nella amministrazione del comune », si istituirono i quartieri nell'intento di rendere le amministrazioni comunali più vicine alle esigenze dei cittadini; essa fu poi abrogata dall'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la quale raccolse la disciplina relativa alla stessa norma sotto la rubrica « Circoscrizioni di decentramento comuna-

le », riportata poi nell'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I consigli circoscrizionali nacquero per una duplice funzione: per consentire la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica locale, ma anche per decentrare l'azione amministrativa in modo da fornire risposte più puntuali ed efficaci.

Nel tempo però, mutata la situazione politica del Paese e affievolitasi la spinta verso l'accrescimento delle possibilità di partecipazione democratica dei cittadini, queste forme di diffusione del potere decentrato sul territorio comunale hanno perso del tutto la loro efficacia e si sono tramutate in un appesantimento dell'azione amministrativa e in un ampliamento dei cosiddetti costi della politica.

Oggi in molte realtà urbane medio-piccole succede che, per mantenere le circoscrizioni di decentramento, con tutto

quello che ciò significa in termini di nuova burocratizzazione e di scarsa funzionalità, è stato necessario tagliare servizi essenziali a favore dei cittadini. Sono andati restringendosi i servizi in assenza di un ampliamento dei livelli di partecipazione democratica.

Peraltro, più che a garantire la partecipazione democratica, molto spesso le circoscrizioni sono diventate luogo di formazione, a carico delle casse comunali, di un ceto politico che inizia proprio in questo primo livello istituzionale la pratica della politica intesa come una professione retribuita, una sorta di impiego pubblico.

Quello della partecipazione è però un tema cruciale per il sistema democratico. Quanto più si abbassa il livello della partecipazione tanto più mostra difficoltà il sistema democratico. Tuttavia la partecipazione, più che dalle circoscrizioni, può essere valorizzata da altre espressioni di vita democratica e politica, quali i comitati di quartieri, le forme di impegno civico riferite a tematiche definite e attraverso le espressioni del volontariato.

Mantenere pertanto le circoscrizioni di decentramento comunale nei centri di piccole e medie dimensioni è solo uno spreco di risorse pubbliche, mentre ha una sua validità mantenere le circoscrizioni limi-

tatamente ai grandi comuni, ossia quelli con popolazione superiore a 300.000 abitanti, per i quali, peraltro, lo stesso comma 5 dell'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede la possibilità di procedere ad ulteriori forme di decentramento, trattandosi di realtà territoriali di vaste dimensioni, dove appare necessario garantire una maggiore vicinanza e rapporti più frequenti tra cittadini e pubblica amministrazione.

Inoltre l'evoluzione delle tecnologie informatiche dell'ultimo decennio agevola non poco la fruizione di alcuni servizi resi dal comune ai cittadini.

I processi di *e-government* e l'informaticizzazione di tanti servizi hanno mutato fondamentalmente alcune esigenze, ma soprattutto hanno vanificato quella del decentramento degli uffici comunali.

La presente proposta di legge consta di un solo articolo che sostituisce l'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, prevedendo solo per i comuni oltre i 300.000 abitanti la possibilità di istituire circoscrizioni di decentramento e di definirne, a mezzo degli statuti, le funzioni e le modalità di funzionamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — (*Circoscrizioni di decentramento comunale*). — 1. I comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento. Lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, gli organi di tali forme di decentramento, lo *status* dei loro componenti e le relative modalità di elezione, di nomina o di designazione.

3. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.

4. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi membri, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione di nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria ».

€ 0,30



15PDL0030720